



# *Comune di Lacco Ameno*

## *Provincia di Napoli*

---

Prot. n. 8305 Ordinanza nr. 3\_2007

### **ORDINANZA**

#### **CUSTODIA DEI CANI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**

#### **IL SINDACO**

RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, perciò risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

RITENUTO opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sull'aspetto igienico – ambientale derivante dalle deiezioni dei cani nel territorio comunale;

DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

VISTA la Legge 24/11/1981, nr. 689 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con particolare riferimento agli artt. 7-bis e 50;

VISTA la L. 23/12/1978, nr. 833;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

VISTA la Legge Regionale 24.11.2001 n°16 (tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTA l'ordinanza 3 ottobre 2005 del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005;

### **ORDINA**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, detentori e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori.

Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide.

**I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.**

**I proprietari, detentori e conduttori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.**

**E' consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani:**

- a) soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico;
- b) da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;



# *Comune di Lacco Ameno*

## *Provincia di Napoli*

---

c) delle Forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio.

I proprietari devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

### **A V V E R T E**

che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà comminata un **sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00**, secondo le procedure della Legge nr. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

Dell'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani di accompagnamento opportunamente addestrati.

### **R I C O R D A**

- che i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza entro il 3° mese di vita o comunque entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione;

- che il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento:

- lo smarrimento accidentale del cane;
- la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
- la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- la variazione di residenza;

- coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esse un'adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio, sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso;

- nel caso che il proprietario di un animale d'affezione sia colpito da grave infermità o sia privato della libertà professionale, e non si trovi una persona disponibile ad accudire l'animale, questo deve essere segnalato immediatamente al servizio veterinario dell'A.S.S. competente perché provveda a trasferirlo presso un idoneo ricovero, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o persona di sua fiducia;

- in caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinunciano all'animale, il Comune deve provvedere a proprie spese al suo ricovero e mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.

La presente Ordinanza ammette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

Ogni precedente Ordinanza in materia si intende revocata.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 20.6.2007

f. to IL SINDACO  
Restituta Irace